

ATTO DI MODIFICA DELLO STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CURLING BISIAC

L'anno 2024 il giorno 05 del mese di aprile, in Ronchi dei Legionari (GO), Via Roma n. 66, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Curling Bisiac, e sono presenti i signori:

. **POLONI MICHELE**, nato a Monfalcone (GO) il 21/12/1966, residente in Ronchi dei Legionari (GO), Via Giuseppe Berini n. 10, codice fiscale PLN MHL 66T21 F356N;

. **RAMAGLIONI LORENZA**, nata a Gorizia il 31/05/1973, residente in Ronchi dei Legionari (GO), Via delle Possessioni n. 18, codice fiscale RMG LNZ 73E71 E098E;

. **SABA FRANCESCA**, nata a Gorizia il 18/10/1972, residente a Ronchi dei Legionari (GO), Piazza G. Furlan n. 2, codice fiscale SBA FNC 72R58 E098V;

ai fini della modifica ed integrazione, a norma del D.Lgs. 36/2021, dello Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. CURLING BISIAC", costituita con scrittura privata di data 15/11/2022 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Monfalcone (GO), il 05/12/2022 al n. 751, serie 3.

Lo Statuto modificato ed integrato, viene approvato e allegato al presente atto, perchè ne costituisca parte integrante e sostanziale, dando mandato al Presidente di convocare l'assemblea straordinaria per la dovuta deliberazione dei soci.

- POLONI MICHELE

- RAMAGLIONI LORENZA

- SABA FRANCESCA

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CURLING BISIAC

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita l'associazione culturale e sportiva dilettantistica e del tempo libero denominata **“A.S.D. CURLING BISIAC”** con sede in Ronchi dei Legionari (GO), Via Roma n. 66.

Articolo 2 – SCOPO

L'associazione è apolitica e, come previsto dall'articolo 8 d.lgs. 36/2021, non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

L'Associazione ha per finalità generali quanto scritto nello Statuto, e più in particolare: lo sviluppo e la diffusione del CURLING SUL GHIACCIO E ATTIVITA' LUDICHE SVOLTE SULLE PISTE DI GHIACCIO attraverso:

- a) l'organizzazione, la promozione, la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza, in via stabile e principale, di manifestazioni sportive dilettantistiche, ludiche, agonistiche e promozionali, giovanili e attività sportive che non comportano impegno fisico, amatoriali anche a carattere competitivo, secondo le norme deliberate dagli Organi Sportivi (FSN, EPS, DSA etc.) competenti;
- b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei proprio atleti e tecnici. Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del Curling amatoriale inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del Curling. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del Curling. L'associazione potrà gestire e noleggiare impianti sportivi, propri o di terzi, palestre, campi, strutture di vario genere per il miglior raggiungimento degli scopi sociali. Potrà esercitare, in via secondaria e strumentale, in forma marginale e senza scopo di lucro (secondo quanto previsto dall'articolo 8 d.lgs. 36/2021), attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso

la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive dei CONI, di Sport e Salute, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti degli Enti a cui vorrà affiliarsi (di cui al punto a) sopra citato); s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti sportivi dovessero adottare a suo carico, nonchè le decisioni che tali autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti Sportivi nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali e/o sportive e/o ricreative svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine, morale e sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, degli Organi Sportivi di appartenenza. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea ordinaria.

In caso di domanda di ammissione a associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata se non per causa di morte.

L'associazione dovrà tesserare allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e/o altro Ente e/o Federazione sportiva nazionale, tutti i propri tesserati; quest'ultimi possono essere anche non associati all'associazione "A.S.D. CURLING BISIAC".

Articolo 4 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonchè dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui comma 2 del successivo art. 12.

La qualifica da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 5 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre tre mesi dall'apertura dell'anno sociale; in tale caso la decadenza dell'associato è automatica senza nessun obbligo di delibera da parte del Consiglio Direttivo;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 6 – ORGANI

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale degli associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto

dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 8 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annuale all'atto della convocazione dell'assemblea e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi

dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 10 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti aventi diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti ed aventi diritto di voto.

Articolo 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione degli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre fino a sette componenti: il presidente, il vice presidente e al massimo 5 consiglieri eletti dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati, regolarmente iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano nessun'altra carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti con colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali, EPS o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 – DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea ordinaria utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 14 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri senza formalità.

Articolo 15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle sospensioni degli associati secondo quanto disposto dall'art. 5;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui art. 10; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 16 – IL PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 17 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nella quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

Articolo 18 – IL SEGRETARIO

Il segretario è nominato tra gli associati facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finchè lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Articolo 19 – IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il consiglio direttivo redige il Rendiconto Economico e Finanziario (bilancio) dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 20 – ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario non coincidono con l'anno solare e si chiudono il 30 giugno di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 30 giugno 2023.

Articolo 21 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- dai contributi di enti pubblici e privati;
- da lasciti e donazioni;

- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione aventi anche natura commerciale;
- dalle quote di iscrizione alle manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione stessa;
- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dal presente Statuto;
- da ogni altro tipo di entrate.

Articolo 22 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo previsto dallo Statuto dell'Ente affiliante.

Articolo 23 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente all'Ente affiliante con un copia del verbale.

Articolo 24 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività del Curling su ghiaccio, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) o altro (EPS, FNS etc.), con finalità sportive, assistenziali o di promozione sociale. che lo utilizzerà nell'attività di promozione e sviluppo del Curling su ghiaccio.

Articolo 25 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del CONI e in subordine le norme del Codice Civile.

Firme dei soci intervenuti

- POLONI MICHELE
- RAMAGLIONI LORENZA
- SABA FRANCESCA